

N. R.G. 1376/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**

*Prima Sezione CIVILE*  
Giudice dott. *Mirko Buratti*

Il giudice unico ha pronunciato il giorno **18/05/2020** la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **1376/2018** R.G. promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE/I

contro

**BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI** (C.F. 09722490969),

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6 febbraio 2018, convenne in giudizio Banco BPM s.p.a. e chiese che venisse accertata e dichiarata l'invalidità e/o nullità delle clausole che prevedono interessi, capitalizzazione degli interessi a debito, competenze, commissioni, spese ed oneri illegittimi, comprese le commissioni di massimo scoperto, con conseguente condanna della Banca a rettificare il saldo del contratto di conto corrente ordinario n. 8920 (e di quello accessorio n. 8925) per la somma illegittimamente addebitata € 58.580,46.

evidenziò di aver intrattenuto con BPM soc. coop., presso l'agenzia di Roncello, sin dal 1993, un rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 133/08920 (doc. 1) nell'ambito del quale era confluita la concessione di un'apertura di credito, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per anticipo fatture o titoli "salvo buon fine", regolata sul conto corrente denominato "c. nat. AF" con numero 133/08925 (doc. 2). Spiegò che la Banca aveva, nel corso del rapporto, applicato interessi passivi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni non concordate. Aggiunse che entrambi i conti risultavano chiusi in data 31.12.2006, con saldo finale di zero euro, come da relativa contabile (doc. 3). Affermò che i suddetti conti non riportavano alcuna sottoscrizione da parte del correntista, né alcuna delle condizioni economiche applicabili.

Banco BPM s.p.a. non si costituì, restando contumace.

Fu disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile.

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 30 gennaio 2020, davanti all'odierno Giudicante, la causa venne rimessa in decisione con termini ridotti (30+10), a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

-----

La domanda è fondata nei termini di seguito precisati.

La società aveva concluso con BPM soc. coop., in data 1° aprile 1993, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 8920 e quello accessorio n. 8925 c. nat. AF presso la filiale di Roncello (docc. 1 e 2).

Tali i contatti risultano stipulati per iscritto: sulla sussistenza del requisito formale, in ogni caso, non sussiste contestazione.

Va osservato, in ogni, che non è onere del correntista allegare il testo contrattuale e la documentazione a supporto allorché deduce la nullità di clausole, i cui effetti sono evincibili dalla contabilizzazione del rapporto, al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del conto, dovendo la nullità essere semplicemente affermata mediante allegazione dei presupposti di fatto, come nella specie avvenuto (ad esempio, la mancanza di pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche i cui effetti sono riscontrabili negli estratti conto), e non anche provata.

Infatti, l'assenza di prova in ordine ai tassi pattuiti determina, di norma, l'integrazione delle relative clausole con i tassi previsti dall'art. 117 TUB finché non risulti prodotta una valida pattuizione.

E' a carico della banca che intenda invocare l'applicazione dei tassi pattizi ed altre condizioni economiche a sé più favorevoli, dunque, l'onere di allegazione del contratto originario, eventualmente mancante, al pari di tutti gli ulteriori atti negoziali, con le relative condizioni economiche che li contengono.

Nella specie, la Banca non vi ha provveduto sia per il contratto di conto corrente, sia con riferimento agli affidamenti.

Il contratto di conto corrente, nella specie, contiene la clausola del tasso degli interessi, quella della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, mentre mancano le indicazioni numeriche dei tassi d'interesse attivo e passivo e tutte le altre condizioni economiche.

Ciò posto, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultralegali, ovvero anatocistici, al pari di quella delle altre commissioni, ovvero allorché la pattuizione manchi del tutto, l'annotazione è illegittima e determina - secondo i giudici della



Suprema Corte - l'insorgere del diritto del correntista ad agire "per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso" e, ove al conto acceda un'apertura di credito bancario, l'azione potrà conseguire anche l'ulteriore scopo "di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli" (Cass. Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418).

Ne consegue che l'individuazione del saldo, creditore o debitore, dipende inevitabilmente dalla considerazione di tutte le poste a credito ed a debito e dei costi delle suddette forme di affidamento e di quelle antecedenti che hanno influenzato nel tempo l'andamento del conto corrente, fino al momento della revoca degli affidamenti e della regolazione del conto al passaggio a sofferenza ed alla successiva chiusura.

Tale operazione, per quanto il saldo possa essere il risultato dell'esecuzione di plurimi servizi contrattualmente connessi al suddetto rapporto, implica la verifica di come si sia originato il saldo finale ripercorrendo nel tempo i movimenti del conto corrente, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti a partire dall'apertura del rapporto: in tale percorso, a fronte delle eccepite illegittimità compiute nella gestione delle poste riversate sul conto corrente per effetto degli interessi, della loro capitalizzazione e delle altre commissioni applicate, occorre non solo depurare il saldo di conto corrente, ricalcolandolo, dalle somme indebitamente addebitate al correntista in forza delle nullità riscontrate, ma anche disporre di tutti gli elementi atti a comprovare gli importi che, tempo per tempo, durante tutta la durata del rapporto, hanno concorso a determinare l'esposizione debitoria, secondo l'ordinaria utilizzazione del conto.

Nella specie, parte attrice ha messo a disposizione, oltre alla contabile di chiusura del c/c ordinario n. 8920 al 31.12.2006, gli estratti conto scalari di entrambi i conti dal 2° trimestre 1993 al 4° trimestre 2006.

Con particolare riferimento agli interessi ultralegali, la Suprema Corte ha statuito, di recente, che la relativa convenzione è validamente stipulata solo se effettuata in forma scritta e se contiene l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, cod. civ., che è norma imperativa.

Tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992 n. 154 poteva ritenersi soddisfatta anche *per relationem* attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, può attualmente dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 2072 del 29/01/2013 e n. 12276 del 19/05/2010).

Se non lo è, le disposizioni di cui all'art. 117, 7° comma TUB, richiamano i tassi sostitutivi da applicare "in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6".

In mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, le valute e le commissioni di massimo scoperto.

Anche con riferimento alla capitalizzazione degli interessi passivi, va osservato che, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma (19 ottobre 1999), la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della radicale nullità della relativa clausola, nullità che, in mancanza dell'originaria pattuizione, non può essere sanata per effetto della sopravvenuta disciplina di cui alla delibera CICR 2000, né dell'adeguamento da parte della Banca a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cosicché, in assenza di nuova specifica pattuizione, non può trovare applicazione fino all'epoca della conclusione del nuovo contratto di conto corrente che l'abbia disciplinata.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, di cui manca la pattuizione per tutto il periodo, essi vanno ricalcolati applicando il tasso sostitutivo minimo ex art. 117 Tub, trattandosi di contratto successivo al 1992.

Anche per gli interessi attivi, non essendo state rinvenute pattuizioni di saggi di interesse applicabili ai saldi attivi, occorre far ricorso al tasso sostitutivo massimo ex art. 117 Tub.



Analogamente, deve ritenersi illegittima l'applicazione delle altre spese, commissioni, decorrenze della valuta, al pari dello *jus variandi* (che presuppone l'esistenza di condizioni economiche specificamente indicate in contratto, nella specie mancanti), in quanto anche tali condizioni economiche non risultano pattuite, cosicché dovranno essere espunte dal consulente tecnico d'ufficio in sede di ricalcolo.

Anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto, manca la ogni pattuizione e, comunque, la relativa clausola sarebbe affetta da nullità perché priva di causa.

La consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di riscontrare che sono state addebitate sul conto corrente della società somme non dovute derivanti dall'applicazione di interessi illegittimi, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dall'addebito di commissioni e di altri oneri non pattuiti.

Nella rielaborazione del conteggio, il consulente tecnico d'ufficio ha ricalcolato il saldo del conto corrente in conformità a criteri sopra riportati.

I risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non sono stati oggetto di osservazioni, né di contestazioni, e vanno, come tali, integralmente accolti.

In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha rideterminato il saldo del conto corrente, espungendo gli interessi, le spese e le commissioni di massimo scoperto addebitate nel conto corrente n. 8920 e nel conto anticipi fatture n. 8925, ricalcolando gli interessi sui nuovi numeri debitori/creditori depurati dall'effetto della capitalizzazione trimestrale, applicando il tasso sostitutivo ex 117 Tub (minimo per gli interessi passivi e massimo per calcolare gli interessi attivi).

Il saldo di conto corrente è stato rideterminato alla data dell'ultimo movimento disponibile (31 dicembre 2006), nella somma di € **57.485,76** a credito della Società correntista.

La Banca va, quindi, condannata a restituire ad la suddetta somma, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2007 (data di chiusura dell'elaborazione contabile operata dal consulente tecnico d'ufficio) al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza della Banca.

Quelle della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di Banco BPM s.p.a..

#### P.Q.M.

il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta da
  - 2) determina il nuovo saldo del conto corrente alla data del 31 dicembre 2006 in misura di € **57.485,76** a favore di
  - 3) condanna Banco BPM s.p.a. a restituire in favore della correntista la somma di € **57.485,76**, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2007 al saldo;
  - 4) condanna Banco BPM s.p.a. a rimborsare ad le spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
  - 5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Banco BPM s.p.a.;
  - 6) con sentenza esecutiva.
- Monza, 18 maggio 2020.

Il Giudice  
dott. Mirko Buratti

